



Regione Lombardia

DECRETO N. 4160

Del 03/04/2020

Identificativo Atto n. 349

DIREZIONE GENERALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO

Oggetto

INDICAZIONI IN ORDINE ALL'UTILIZZO DELLA MODALITÀ E-LEARNING PER I CORSI AUTOFINANZIATI PER MAGGIORENNI PER IL PERIODO DI VIGENZA DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19.

L'atto si compone di _____ pagine

di cui _____ pagine di allegati

parte integrante



Regione Lombardia

IL DIRIGENTE DELLA U.O. REGOLE E CONTROLLI

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», nonché i successivi DPCM contenenti «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»,

ATTESO CHE i DPCM stabiliscono, tra l'altro, la sospensione della frequenza di tutte le attività formative al fine di contenere la diffusione del virus, ma danno la possibilità di svolgere le lezioni con la modalità a distanza;

CONSIDERATO CHE Regione Lombardia con decreto n. 3005 del 6 marzo 2020, parimenti ad altre Regioni e Province Autonome, ha adottato iniziative volte a consentire il ricorso alla formazione a distanza/e-learning, in modo da assicurare – ove possibile – la continuità della formazione e la fruizione della stessa da parte dei destinatari.

ATTESO CHE, dato il protrarsi della situazione emergenziale e i suoi riflessi sulle attività formative, la Conferenza delle Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 31 marzo 2020 ha approvato una deroga temporanea, per la durata delle misure emanate per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica COVID 19, alle Linee guida precedentemente approvate in data 25 luglio 2019 in materia di FAD/e-learning;

CONSIDERATO CHE le Linee Guida approvate il 31 marzo consentono il ricorso a modalità FAD/e-learning al 100% del monte ore relativo alla formazione teorica, di cui fino al 30 % con modalità sincrone o asincrone e il restante 70% esclusivamente con modalità sincrona;

VISTA la forte richiesta che viene dal territorio lombardo da parte degli enti accreditati alla formazione a continuare le attività formative con modalità alternative alla frequenza in aula e di avviare nuove attività formative con le medesime modalità;

RICHIAMATO il precedente decreto n. 3005 del 6 marzo 2020 con il quale gli enti accreditati alla formazione erano stati autorizzati, anche in deroga alle disposizioni regionali vigenti, per il periodo di sospensione dei corsi professionali previsto dalle misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, a realizzare le attività didattiche in modalità e-learning per i corsi autofinanziati già avviati prima del 23 febbraio 2020 per un massimo del 30% del



Regione Lombardia

monte ore complessivo del corso, al netto dell'eventuale tirocinio/stage;

VALUTATA l'esigenza di consentire agli enti accreditati alla formazione, anche in deroga alle disposizioni regionali vigenti, per il periodo di sospensione dei corsi professionali previsto dalle misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e nel rispetto delle Linee Guida approvate il 31 marzo, di realizzare le attività didattiche per i corsi autofinanziati utilizzando la modalità e-learning per il 100% della sola parte teorica del monte ore, di cui fino al 30 % con modalità sincrone o asincrone e il restante 70% esclusivamente con modalità sincrona;

CONSIDERATO CHE a tali condizioni possono altresì essere avviati nuovi percorsi formativi autofinanziati, ivi compresi i corsi regolamentati e abilitanti;

RITENUTO di stabilire, in coerenza con quanto previsto dalle Linee Guida sopra citate, che:

- per la parte di percorso eventualmente realizzato in modalità asincrona gli enti accreditati devono almeno garantire, attraverso le piattaforme utilizzate, il tracciamento dell'erogazione del servizio e la conseguente produzione di specifici report o evidenze di fruizione degli allievi;
- per la parte di percorso realizzato con modalità sincrona gli enti accreditati devono utilizzare una piattaforma tecnologica che garantisca l'autenticazione e il tracciamento della presenza di docenti e discenti e la conseguente produzione di specifici report;

VALUTATA l'esigenza, al fine di garantire uniformità di comportamento, di stabilire che le modalità di comunicazione di avvio e svolgimento dei corsi da parte degli enti accreditati alla formazione che intendano avvalersi della modalità e-learning avvengano come stabilito nell'all. 1), costituente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e in particolare che gli enti accreditati provvedano a:

- comunicare via pec le informazioni necessarie all'attivazione delle modalità e-learning attraverso il modello A allegato al presente provvedimento;
- tenere agli atti la documentazione delle attività mediante tenuta di registri e report automatici prodotti dalle piattaforme utilizzate;
- compilare un registro delle presenze come da modello B allegato al presente provvedimento;
- prevedere gruppi classe non superiori a 15 studenti per i nuovi corsi di formazione che vengano avviati in base a quanto stabilito dal presente provvedimento, al



Regione Lombardia

fine di consentire una maggiore efficacia delle attività formative svolte in modalità e-learning

CONSIDERATO CHE, come previsto dalle Linee Guida sopra citate, il presente provvedimento non si applica:

- alla formazione in materia di salute e sicurezza per i quali si applicano le disposizioni specificatamente previste negli Accordi in Conferenza Stato – Regioni;
- a tutti i casi di formazione regolamentata oggetto di Accordi in Conferenza Stato Regioni, nei quali sia già prevista una specifica disciplina relativa alla formazione a distanza/e-learning.

RITENUTO a tal fine di precisare che per i percorsi relativi alla somministrazione di alimenti e bevande la formazione mediante e-learning può svolgersi nel limite del 30% e solo per la parte che l'Accordo Stato Regioni del 3 novembre 2017 non prevede sia fatta in presenza;

ATTESO CHE per i corsi autofinanziati ivi compresi i corsi regolamentati e abilitanti, i tirocini/stage e le ore di esercitazione pratica, come gli esami finali, si realizzano sempre in presenza;

CONSIDERATO CHE gli enti di formazione devono comunque assicurare, successivamente al ripristino dell'ordinaria funzionalità, il recupero delle attività formative ovvero di ogni altra prova o verifica, anche intermedia, che risultino funzionali al completamento del percorso;

RITENUTO altresì di precisare che le disposizioni del presente provvedimento non trovano applicazione per i corsi finanziati da fondi pubblici regionali, nazionali o comunitari, in particolare Dote Unica Lavoro e Garanzia Giovani, per i quali occorre fare riferimento ai rispettivi Avvisi;

VISTA la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 "Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale", nonché i provvedimenti organizzativi relativi alla XI Legislatura regionale

DECRETA

1. di consentire agli enti accreditati alla formazione, in deroga alle disposizioni regionali e per la durata delle misure emanate per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica COVID 19, di realizzare le attività didattiche per i corsi autofinanziati, ivi compresi i corsi regolamentati e abilitanti, in modalità e-learning secondo i contenuti stabiliti dall'Accordo fra le Regioni e le Province Autonome approvate in data 31 marzo 2020, come recepiti dal presente



Regione Lombardia

provvedimento. Le disposizioni del presente decreto modificano conseguentemente quanto stabilito con decreto dirigenziale del 6 marzo 2020 n 3005;

2. di stabilire che, per la durata delle misure emanate per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica COVID 19, può essere svolta in modalità e-learning fino al 100% del monte ore relativo alla formazione teorica, di cui fino al 30 % con modalità sincrona o asincrona e il restante 70% esclusivamente con modalità sincrona. E' invece obbligatorio lo svolgimento in presenza del monte ore di formazione pratica/stage e dell'esame conclusivo;

3. di stabilire che le modalità di comunicazione di avvio e svolgimento dei corsi da parte degli enti accreditati alla formazione che intendano avvalersi della modalità e-learning avvengano come stabilito nell'all. 1), costituente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e in particolare che gli enti accreditati provvedano a:

- inviare entro la data di avvio delle attività formative la comunicazione di avvio attraverso il sistema informativo Gefo;
- comunicare via pec a lavoro@pec.regione.lombardia.it le informazioni necessarie all'attivazione delle modalità e-learning attraverso il modello A) allegato al presente provvedimento;
- tenere agli atti la documentazione delle attività mediante tenuta di registri e report automatici prodotti dalle piattaforme utilizzate;
- compilare un registro delle presenze come da modello B) allegato al presente provvedimento;
- prevedere gruppi classe non superiori a 15 studenti per i nuovi corsi di formazione che vengano avviati in base a quanto stabilito dal presente provvedimento, al fine di consentire una maggiore efficacia delle attività formative svolte in modalità e-learning

4. di stabilire che gli enti di formazione accreditati devono comunque assicurare, successivamente al ripristino dell'ordinaria funzionalità, il recupero delle attività formative ovvero di ogni altra prova o verifica, anche intermedia, che risultino funzionali al completamento del percorso formativo;

5. di dare atto che quanto previsto dal presente provvedimento non si applica alla formazione in materia di salute e sicurezza e a tutti i casi di formazione regolamentata oggetto di Accordi in Conferenza Stato Regioni, nei quali sia già prevista una specifica disciplina relativa alla formazione a distanza/e-learning;



Regione Lombardia

6. di dare atto altresì che il presente provvedimento non trova applicazione per i corsi finanziati da fondi pubblici regionali, nazionali o comunitari, in particolare Dote Unica Lavoro e Garanzia Giovani, per i quali occorre fare riferimento ai rispettivi Avvisi;

7. di disporre la pubblicazione del presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul portale istituzionale di Regione Lombardia;

8. di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D. Lgs 33/2013.

IL DIRIGENTE
PAOLO ANDREA BONESCHI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge